

STATUTO
ASSOCIAZIONE DANTE ALIGHIERI
SCUOLE ITALIANE NEL MONDO - ETS
ADASIM - ETS

Approvato dai Soci Fondatori il 20 dicembre 2023
Modificato in Assemblea dei Soci in data 21 marzo 2024

Titolo I
Disposizioni Generali

Articolo 1 - Denominazione e Sede

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, 1 co. lett. d) e 8, D.lgs. 13 aprile 2017 n. 64 e del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, su iniziativa della Società Dante Alighieri quale Ente Promotore, è costituita una Associazione tra le scuole italiane all'estero, denominata Associazione Dante Alighieri Scuole Italiane nel Mondo (di seguito ADASIM).
2. La sede legale dell'Associazione è posta presso Palazzo Firenze, Piazza di Firenze 27, 00186 Roma.
3. L'indicazione di Ente del Terzo Settore o dell'acronimo ETS sarà utilizzata solo a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2 - Finalità

L'Associazione non ha fine di lucro. In conformità ai propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri Enti o Associazioni pubbliche o private, mantenendo sempre la propria indipendenza.

ADASIM è indipendente da ogni movimento politico e si ispira ai valori della Costituzione Italiana e del diritto internazionale.

ADASIM, avendo finalità d'intenti comuni, collabora con Università Pubbliche e Private, con Enti di Ricerca pubblici e privati, con altri enti sia pubblici che privati sia nazionali che internazionali che perseguano le finalità statutarie in materia di istruzione, educazione e formazione, sia a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Articolo 3 - Variazione della sede legale ed istituzione di sedi secondarie

Su deliberazione della maggioranza assoluta dei soci, l'Associazione potrà approvare variazioni di sede legale nell'ambito del Comune ove è posta, senza che ciò costituisca modifica al presente Statuto.

Per l'istituzione di sedi secondarie, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei soci presenti in assemblea.

Articolo 4 - Organi sociali

Gli Organi istituiti in seno alla Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- l'Ente Gestore
- il Presidente

Sono organi facoltativi dell'Associazione:

- il Collegio dei Sindaci o il Sindaco unico
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico.

Articolo 5 - Consulenti esterni

L'Associazione, con delibera votata dall'assemblea, potrà inoltre avvalersi della consulenza di uno o più professionisti esterni all'Associazione stessa determinandone i compensi e le mansioni.

Titolo II Scopi

Articolo 6 - Scopi

L'Associazione persegue scopi e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- porre in essere azioni volte all'attuazione del piano dell'offerta formativa, alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana e al sostegno della mobilità degli studenti in età scolare da e verso l'Italia;
- diffondere e condividere buone pratiche tra gli associati
- svolgere attività di formazione permanente ed aggiornamento del personale docente;
- creare standard di qualità dell'insegnamento;
- promuovere attività di reciproco sostegno tra gli associati;
- organizzare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento, formazione, qualificazione, specializzazione, sulle tematiche dell'educazione, della istruzione, rivolti a docenti, coordinatori didattici, studenti e eventuali altri soggetti la cui funzione è connessa all'attività educativa della scuola;
- organizzare, promuovere e gestire convegni, incontri, seminari di studio, conferenze, dibattiti, fra gli interessati e gli esperti in materia di istruzione, educazione, politica sociale ed economica, familiare, includendo la partecipazione e di altri esperti, studiosi e ricercatori nelle materie oggetto di attività statutaria;
- mettere in atto iniziative di tipo promozionale, relazionale ed organizzativo finalizzate ad individuare persone in Italia con adeguate competenze professionali, interessate a svolgere anche temporaneamente il ruolo di insegnanti presso le scuole associate;
- erogare in base agli stanziamenti che saranno determinati:
 - contributi in favore degli associati,

- borse di studio in favore di studenti e/o docenti, secondo le modalità che saranno regolamentate.

ADASIM favorisce le collaborazioni di ricerca pedagogica. Essa promuove e salvaguarda i valori e i diritti dell'uomo e della famiglia sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e del fanciullo, incoraggiando adeguate politiche a sostegno dei diritti della persona anche nell'ambito della famiglia, della genitorialità, dell'educazione e della formazione dei figli.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Ulteriori scopi della Associazione sono:

- sviluppo della diffusione e della conoscenza della lingua italiana all'estero;
- ricerca nel campo della glottodidattica dell'italiano come lingua seconda e della certificazione delle competenze linguistiche;
- promozione dell'immagine sociale e culturale dell'Italia in campo internazionale e in contesti qualificati;
- promuovere, istituire e coordinare iniziative ed interventi di formazione professionale, istruzione (di ogni ordine e grado), informazione, addestramento professionale rivolto ai giovani e agli adulti, alle imprese ed al personale docente della scuola pubblica e privata nonché delle attività collaterali (organizzazione, formazione professionale, sviluppo delle risorse umane, tutoraggio e monitoraggio);

Articolo 7 - Raggiungimento degli scopi sociali

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può:

- ricorrere a finanziamenti nazionali, del fondo sociale europeo o internazionali;
- offrire agli associati un supporto organizzativo, informativo e di consulenza comune per le necessità proprie della attività;
- offrire sostegno economico ai propri associati;
- promuovere o partecipare a manifestazioni;
- erogare contributi a pubblicazioni e studi;
- ricevere finanziamenti sulla base di iniziative e programmi di ricerca;

Titolo III Patrimonio

Articolo 8 - Patrimonio

Il patrimonio della associazione è costituito da:

- a) dal conferimento iniziale dell'Ente Promotore;
- b) quote associative annuali;
- c) contributi volontari, lasciti, donazioni;

- d) corrispettivi per prestazioni di servizi ai Soci o a terzi;
- e) erogazioni e finanziamenti da parte di Istituzioni e Enti nazionali e internazionali a fronte di iniziative della Associazione conformi ai fini statutari;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 9 - Quote associative

L'importo delle quote associative è determinato annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo ed all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Titolo IV I Soci

Articolo 10 - Categorie di Soci

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Ente Promotore - la Società Dante Alighieri;
- b) Scuole curriculari all'estero (art. 8 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64)

Articolo 11 - Soci fondatori e Soci Ordinari

Le Scuole presenti alla firma dell'Atto Costitutivo dell'Associazione o che abbiano pagato la quota associativa entro il 31 dicembre 2023 sono denominati Soci Fondatori. Le Scuole associate in seguito, vengono denominate Soci Ordinari.

Articolo 12 - Versamento delle quote associative

I Soci Fondatori e Ordinari sono tenuti al versamento della quota annuale di associazione, determinata ai sensi dell'Art. 14.

Le quote annuali dovranno essere corrisposte entro 60 giorni dall'approvazione della quota associativa.

In caso di ritardato pagamento sarà applicata una mora sull'importo dovuto, stabilita annualmente dall'assemblea in fase di approvazione del bilancio preventivo.

Articolo 13 - Determinazione delle quote associative

L'importo della quota annua è determinato all'inizio di ogni esercizio, in relazione all'attività programmata ed allo stato di attuazione degli scopi sociali.

L'ammontare della prima quota di iscrizione è stabilito nell'Atto Costitutivo.

L'esercizio dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 14 - Ammissione del socio

La richiesta di ammissione e la documentazione a supporto dovranno essere sottoposte al giudizio dell'Ente Gestore.

Il candidato richiedente rifiutato e non ammesso ha diritto di interpello ai competenti Organi direttivi, nel corso della prima Assemblea dei Soci convocata successivamente alla delibera di diniego.

Articolo 15 - Richiesta di ammissione

Possono essere associati, con la qualifica di Soci Ordinari e dietro presentazione di almeno due Soci, quegli enti o persone giuridiche la cui attività è giudicata conforme agli scopi statutari o che possano contribuire ad incrementarne l'operato.

Articolo 16

I Soci Fondatori e Ordinari partecipano, con diritto di intervento e di voto, alle Assemblee Generali ordinarie e straordinarie e devono attenersi ai deliberati di regolamentazione della vita sociale ivi approvati.

I Soci Onorari, se convocati, partecipano all'Assemblea Generale solo con funzione consultiva.

Titolo V

Recesso ed esclusione dei soci

Articolo 17 - Recesso o esclusione dei soci

Sono cause di recesso e di esclusione del Socio dall'Associazione:

- a) la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti giuridici, organizzativi e strutturali di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64, alla vigente normativa, al Regolamento interno;
- b) lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle della Associazione tali da recare ingiusto danno all'Associazione stessa ovvero l'inottemperanza alle disposizioni statutarie o ai regolamenti o alle delibere assembleari.

L'esclusione del Socio è deliberata dall'Ente Gestore, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. L'Ente Gestore, ascoltato l'Associato, può disporre ulteriori azioni di verifica della presenza dei richiesti requisiti strutturali e tecnici secondo le modalità previste dal regolamento. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'Associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Titolo VI

Assemblea dei Soci

Articolo 18 - Compiti dell'Assemblea dei Soci

All'Assemblea dei Soci spettano tutte le decisioni inerenti la vita, l'attività, e la disciplina dell'Associazione. Essa è convocata, su richiesta dell'Ente Gestore, almeno una volta l'anno - entro il 31 maggio - per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Deve essere inoltre convocata, quando se ne ravvisa la necessità o quando ne fa richiesta almeno un decimo degli associati, per l'eventuale aggiornamento del Regolamento Interno e per deliberare su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La convocazione, da spedirsi tramite comunicazione a mezzo Posta certificata almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista, deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei soci e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Articolo 19 - Convocazione Assemblea Straordinaria

Può essere altresì convocata, su richiesta di almeno un terzo dei Soci o un terzo dell'Ente Gestore, un'Assemblea straordinaria, per i casi particolari indicati nel successivo Art. 22 e per qualsiasi necessità straordinaria di gestione.

Articolo 20 - Partecipazione alle assemblee

Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea, esprimendo un rappresentante ciascuno, tutti i Soci Fondatori e Ordinari che siano in regola con il pagamento delle quote annuali.

È ammessa la rappresentanza per delega ma non sono consentite più di due deleghe per ogni Socio presente.

Articolo 21 - Svolgimento dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ente Gestore ed elegge in apertura di ogni sessione un Segretario incaricato di redigere il Verbale della seduta. Tale verbale dovrà poi essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.

Le adunanze assembleari potranno avvenire anche in tele-conferenza, video conferenza.

Tutte le decisioni vengono adottate con voto palese.

Articolo 22 - Motivi per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti o rappresentati in tutte le occasioni tranne i seguenti casi:

- a) scioglimento anticipato dell'Associazione;
- b) variazioni dello Stato Patrimoniale non comprese nel Bilancio Preventivo.

In tali casi occorre il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei Soci.

- c) variazioni dello Statuto;
- d) espulsione di un Socio.

In tali ipotesi occorre il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei Soci.

Articolo 23 - Elezioni

Spetta alla Assemblea dei Soci l'elezione, entro tre mesi dalla scadenza del precedente mandato, dei membri dell'Ente Gestore, del Collegio dei Sindaci o del Sindaco Unico, ove previsti, e del Collegio dei Revisori o del Revisore unico, ove previsti.

Articolo 24 - Votazioni

È previsto il ricorso alla votazione mediante teleconferenza, videoconferenza ed anche per corrispondenza. Essa potrà avere carattere consultivo o vincolante. La natura del voto dovrà essere esplicitamente espressa al momento della richiesta di votazione da parte dell'Ente Gestore e della Presidenza. Le votazioni "consultiva" o "vincolante" possono essere richieste nei termini previsti dallo Statuto.

La scadenza dei termini per la votazione deve essere sempre esplicitamente espressa al momento della richiesta della votazione e non può mai essere inferiore a 10 giorni a partire da quel momento. Sia nel caso della votazione consultiva che nel caso della votazione vincolante devono essere sempre indicate le opzioni di voto: "favorevole", "non favorevole" e "astenuto".

La votazione è valida a maggioranza dei soci.

Non possono essere svolte votazione telematiche vincolanti sui seguenti oggetti:

- a) variazioni di statuto;
- b) variazioni dello stato patrimoniale o di bilancio;
- c) scioglimento dell'Associazione;
- e) elezione dell'Ente Gestore e della Presidenza.

Titolo VII

Ente Gestore

Articolo 25 - Poteri dell'Ente Gestore

L'Ente Gestore è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

In particolare sono compiti dell'Ente Gestore:

- a. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b. redigere entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio preventivo e quello consuntivo e le allegate relazioni da presentare alla approvazione della Assemblea;
- c. determinare l'importo delle quote di iscrizione e annuali;
- d. stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- e. convocare l'Assemblea Generale;
- f. giudicare sulle domande d'ammissione dei nuovi soci e sui procedimenti di esclusione;
- g. coordinare l'attività e le iniziative della Associazione e i suoi rapporti con i terzi;
- h. nominare il Vice-Presidente, il Tesoriere e i componenti del Comitato Scientifico.

Articolo 26 - Composizione dell'Ente Gestore

Il Presidente e gli altri quattro membri dell'Ente Gestore sono eletti dalla Assemblea dei Soci sulla base delle designazioni dell'Ente Promotore e dei Soci Fondatori. All'Ente Promotore compete la designazione di tre dei cinque membri dell'Ente Gestore mentre ai Soci Fondatori compete la designazione dei restanti due. Essi durano in carica per 2 anni e possono essere rieletti. I componenti il primo Ente Gestore sono indicati nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Qualora venissero a mancare uno o più membri dell'Ente Gestore, l'Ente Gestore coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; se accettano, i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza dell'Ente Gestore che li ha cooptati.

L'Ente Gestore ha la facoltà di nominare Comitati scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

L'Ente Gestore potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

L'Ente Gestore delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

L'Ente Gestore è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata.

Articolo 27 - Vice-Presidente e Tesoriere

L'Ente Gestore procede al suo interno alla nomina del Vice-Presidente e del Tesoriere. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la carica viene ricoperta dal Vice-Presidente.

Articolo 28 - Adunanze dell'Ente Gestore

Le sedute dell'Ente Gestore sono valide in presenza di almeno tre membri. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Al termine di ogni riunione viene redatto un verbale scritto.

Articolo 29 - Tesoriere

Al Tesoriere spetta la gestione con potere di firma della ordinaria attività amministrativa. Attraverso delega scritta e firmata del Presidente tale funzione può essere in parte assunta da incaricato esterno alla Associazione.

Articolo 30 - Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere dell'Ente Gestore.

Spetta al Presidente la rappresentanza legale della Associazione e il potere di firma in ogni contesto nazionale e internazionale, nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali, come pure di fronte alle autorità giudiziaria e amministrativa.

Titolo VIII

Collegio dei Sindaci o Sindaco Unico

Articolo 31 - Nomina

Il Collegio dei Sindaci o il Sindaco Unico, se presente, è eletto dalla Assemblea Generale, è composto da tre membri e dura in carica due anni. I componenti il primo Collegio dei Sindaci possono essere indicati nell'Atto Costitutivo. I membri del Collegio dei Sindaci non possono essere membri dell'Ente Gestore.

Articolo 32 - Poteri

Al Collegio dei Sindaci è attribuita ogni funzione di controllo e vigilanza sulla attività della Associazione, sulla conformità di questa con gli scopi statutari e il Regolamento Interno, sulle operazioni dell'Ente Gestore in esecuzione dei deliberati assembleari e sulle pratiche di ammissione ed esclusione dei Soci. In caso di constatazione di irregolarità nella gestione dell'attività sociale da parte dell'Ente Gestore, il Collegio dei Sindaci può decidere a maggioranza di indire una Assemblea Generale straordinaria per la verifica dell'attività stessa.

Articolo 33 - Partecipazione alle adunanze dell'Ente Gestore

Il Collegio dei Sindaci è invitato a presenziare alle riunioni dell'Ente Gestore, alle quali comunque deve essere presente almeno un Sindaco.

Titolo IX

Collegio dei Revisori o del Revisore Unico

Articolo 34 - Nomina

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, se presente, è eletto dalla Assemblea Generale e dura in carica due anni. Il Collegio è composto da tre membri. I componenti il primo Collegio possono essere indicati nell'Atto Costitutivo. I membri del Collegio non possono essere membri dell'Ente Gestore.

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o un Collegio dei Revisori iscritti nell'apposito registro.

Articolo 35 - Poteri

Al Collegio è attribuita ogni funzione di controllo e vigilanza sulla attività della Associazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo X

Cause di Estinzione e Scioglimento

Articolo 36 - Estinzione

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione o scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Ente gestore su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Titolo XI

Marchio

Articolo 37 - Utilizzo della denominazione e dei segni distintivi

Tutti i soci acquistano il diritto di apporre, accanto al proprio nome o marchio, la dicitura "Membro dell'Associazione Dante Alighieri Scuole Italiane nel Mondo" ed il relativo marchio.

Titolo XII

Disposizioni finali

Articolo 38 - Regolamento interno

La attività della Associazione per quanto non è contenuto nel presente Statuto è organizzata secondo un Regolamento Interno, la cui redazione è a cura di una Commissione appositamente delegata dall'Assemblea.

Articolo 39 - Rinvio

Per quanto non stabilito nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile, dei D.lgs. 13 aprile 2017 n. 64, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Per ogni giudizio è competente il Foro di Roma.